



## AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 398 del 26 settembre 2007

**OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI SETTORE PER I COMUNI E LE COMUNITA' MONTANE PER LO SGOMBERO NEVE.**

Il giorno 26 settembre 2007 alle ore 9.00, nella sede dell'A.R.R.S. (Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali) sita in Piazza Manzetti, n. 2, il Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali Ezio DONZEL e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative:

FP/CGIL – Marco LO VERSO

CISL/FP – Jean DONDEYNAZ

SAVT/FP – Claudio ALBERTINELLI

UIL/FPL – Giuseppe SPOSATO

CSA – Pierpaolo GAIA

preso atto dell'autorizzazione, rilasciata al Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali dal Consiglio Permanente degli Enti Locali con nota prot.n. 4907 del 19 settembre 2007, alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 38, comma 3, della L.R. 45/95, del testo di accordo per il rinnovo del contratto di settore per i comuni e le comunità montane per lo sgombero neve.

SOTTOSCRIVONO

l'allegato testo di accordo per il rinnovo del contratto di settore per i comuni e le comunità montane per lo sgombero neve.



Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente al testo concordato trasmesso al Consiglio Permanente degli Enti Locali con nota dell'A.R.R.S. prot.n. 339 del 25 luglio 2007.

Il Presidente  
dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali  
(Ezio DONZEL)

**FP/CGIL**  
Marco LO VERSO

**CISL/FP**  
Jean DONDEYNAZ

**SAVT/FP**  
Claudio ALBERTINELLI

**UIL/FPL**  
Giuseppe SPOSATO

**CSA**  
Pierpaolo GAIA



## TESTO DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI SETTORE PER I COMUNI E LE COMUNITA' MONTANE PER LO SGOMBERO NEVE

Vista la particolare natura del servizio di sgombero neve e le diverse problematiche che si determinano nei vari Comuni, in relazione all'altitudine, alla dimensione ed all'assetto abitativo nonché alle diversità morfologiche;

Considerata la natura del servizio e come lo stesso debba essere rapportato alle effettive precipitazioni ed ai conseguenti bisogni;

Considerato che la gestione in proprio del servizio sgombero neve consente di realizzare economie in bilancio e flessibilità di gestione;

Ritenuto necessario dotare gli enti di strumenti contrattuali che permettano agli stessi, attraverso la propria autonomia organizzativa, di gestire il servizio di sgombero neve anche con proprio personale;


### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Le amministrazioni di cui all'art. 1 della l.r. n. 17/1996 quantificano annualmente le risorse necessarie a consentire la gestione del servizio sgombero neve nonché del servizio di vigilanza e della disponibilità tramite il proprio personale ovvero tramite imprese esterne ovvero con entrambe le tipologie anzidette di prestatori di lavoro.

2. Le indennità di disponibilità, di vigilanza e di sgombero neve sono corrisposte unicamente al personale concretamente adibito ai rispettivi servizi ed alle attinenti attività di sabbiatura e spandisale e preventivamente individuato nel Piano sgombero neve.

L'indennità di sgombero neve è comprensiva dell'indennità di disagio e del compenso per lavoro straordinario.

3. L'indennità di disponibilità è corrisposta mensilmente per la durata stabilita da ciascun Ente con riferimento al piano di sgombero neve; il valore mensile, comprensivo dell'indennità di reperibilità, è fissato in EUR 176,00 (centosettantasei/00) lordi. Detta indennità è riproporzionata, a decorrere dall'undicesimo giorno di assenza nell'arco del mese. Il personale è individuato prioritariamente su base volontaria e, qualora non vi siano dipendenti volontari, con specifici ordini di servizio.



4. L'indennità di cui al punto 3 è di EUR 210,00 (duecentodieci/00) nei comuni in cui il capoluogo sia situato oltre i 900 metri sul livello del mare e compete anche nei restanti comuni il cui capoluogo sia situato ad altezze inferiori, limitatamente agli operatori che diano la disponibilità a prestare servizio a quote superiori ai 1.000 metri sul livello del mare ed unicamente per i mesi in cui è stata assicurata tale disponibilità.

5. Ogni ente interessato al servizio di sgombero neve, predispone a tali fini e al di fuori dell'orario ordinario degli uffici una vigilanza delle condizioni meteorologiche che si realizza attraverso l'utilizzo di propri dipendenti oppure attraverso convenzioni e/o accordi da realizzarsi con soggetti esterni. Qualora l'ente decida di utilizzare un proprio dipendente, ai fini di cui sopra, questi è preferibilmente individuato, previo suo assenso, tra gli addetti al servizio sgombero neve. In tal caso a detto dipendente compete un'indennità di vigilanza del valore di EUR 90,00 (novanta/00) mensili, comprensivi dell'indennità di reperibilità per la durata stabilita da ciascun ente con riferimento al piano di sgombero neve.

6. L'indennità di sgombero neve è corrisposta per ogni ora di servizio, oltre il normale orario di lavoro, nelle seguenti misure orarie lorde:

EUR 22,00 (ventidue/00) per il servizio diurno;

EUR 25,30 (venticinque/30) per il servizio festivo o notturno;

EUR 28,05 (ventotto/05) per il servizio festivo notturno.

Per servizio notturno si intende quello prestato dalle ore 22,00 alle ore 06,00.

7. Al personale che per il servizio di sgombero neve non usufruisce del riposo festivo settimanale è corrisposta l'indennità oraria di cui al punto 6 ridotta del 50% con diritto al riposo compensativo da fruire entro i 15 giorni successivi o, su richiesta del dipendente, in deroga alle norme che regolano l'istituto, entro l'anno. Detta indennità al 50%, da aggiungersi alle ore di riposo da recuperare, è pari al numero di ore ordinarie lavorative previste per il dipendente interessato. Le eventuali ore eccedenti dedicate allo sgombero neve sono retribuite per intero e non sono oggetto di recupero compensativo.

8. Fermo restando il rispetto della normativa in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul luogo di lavoro, le amministrazioni dotano tutto il proprio personale addetto al servizio di sgombero neve dell'idoneo abbigliamento consistente in giaccone, scarponi guanti, pantaloni. Detto materiale è consegnato ad inizio stagione e deve essere rinnovato ogni tre anni o ogniqualvolta ne sia dimostrato il deterioramento.

9. Ogni amministrazione provvede all'assicurazione INAIL per tutti i propri lavoratori – se non già assicurati – che sono stati chiamati ad espletare il servizio di sgombero neve e ad adottare gli strumenti antinfortunistici previsti dalla normativa vigente.



10. Data la specificità del servizio di sgombero neve, rientrante nella categoria dei lavori e/o prestazioni discontinui per cui è prevista l'esclusione dei limiti legali dell'orario ma considerata comunque la necessità di migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza, si considera opportuno stabilire una regolamentazione della guida continua e, pertanto:

- a) il periodo massimo di guida continua non può superare le quindici ore giornaliere e in esse risulta compreso il normale orario di lavoro;
- b) il conducente deve intercalare ad un periodo di cinque ore continue di guida, interruzioni, senza altri lavori, di trenta minuti a meno che lo stesso non inizi il periodo di riposo.

11. In un periodo di ventiquattro ore il conducente deve avere un periodo di riposo giornaliero minimo di undici ore che possono essere ridotte a nove per non più di tre volte nella settimana ed a condizione che in compenso sia concesso un periodo equivalente di riposo prima della fine della settimana successiva.

12. In casi eccezionali, opportunamente segnalati e in assenza di alternative il conducente può essere autorizzato dall'amministrazione a derogare al periodo massimo di guida di cui alla lettera "a" del punto 10 solamente per la salvaguardia della mobilità e del transito dei veicoli in condizioni di sicurezza; in tal caso il conducente deve, appena ultimato il periodo di guida, annotare su apposito registro di servizio le motivazioni che hanno imposto il superamento del periodo massimo.

13. Ai dipendenti interessati dai servizi del presente accordo è garantita la fruizione di una settimana di ferie compatibilmente con le esigenze di servizio nel periodo interessato dal piano di sgombero neve.

14. Restano salvi le condizioni ed i contenuti di miglior favore previsti dagli accordi decentrati in vigore. Il presente contratto trova applicazione dal giorno 01 settembre 2007 ed ha durata quadriennale.

15. Il presente accordo collettivo di settore non demanda ulteriori materie alla contrattazione decentrata.